

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO ASI DI ENNA**

N. 16 del 30/07/2026

OGGETTO: Stipula contratto di servizi con la società Sicilia Digitale S.p.a.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 15, come convertito dall'art. 1, comma I, della L.15.07.2011 n. 111 ("Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari);
- La L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 4 ("Disposizioni in materia di enti in liquidazione");
- Il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza";
- Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della L. 29 luglio 2021 n. 108;
- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art.10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- La L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art.32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- La Giunta Regionale di governo nella seduta del 1/7/2025 giusta Deliberazione n° 207/2025, ha disposto la liquidazione coatta Amministrativa del Consorzio ASI in Liquidazione di Enna ai sensi dell'art. 15 del Decreto legge 6/7/2011, e successive modifiche ed integrazioni, indicando, nel contempo, il dr. Marco Mazzurco quale Commissario Liquidatore della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Enna ,
- Il D.A. n.34 del 11/09/2025 con il quale il dr. Marco Mazzurco è stato nominato Commissario della Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Enna, per la durata di anni tre prorogabile una sola volta per non più di anni due;

CONSIDERATO

- Che Sicilia Digitale spa (totalmente partecipata dalla Regione Siciliana) ha svolto l'attività di gestione del sito web del Consorzio e la pubblicazione delle determinazioni fino agli inizi del mese di gennaio 2026 interrompendo successivamente il servizio;
- Che dopo diverse pec ed interlocuzioni con la società si è addivenuti alla bozza di contratto per assicurare la continuità nelle pubblicazioni del Consorzio;

- Che, in forza dell'art.78 della legge reg. n.6/2001, per "lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali", la Regione Siciliana ha costituito, all'esito di una procedura concorsuale di rilevanza comunitaria, un "organismo societario", equiparato, per gli effetti di cui al Dlgs n.39/1993, alle amministrazioni pubbliche: "organismo", questo, inizialmente avviato nella forma della società-mista (nell'ambito di un partenariato pubblico/privato), successivamente confluito nella società in house denominata Sicilia Digitale spa (totalmente partecipata dalla Regione Siciliana), stabilmente preposta, ex art.23 della legge reg.n.5/2014, all'Area Strategica Innovazione, Attività Informatiche e I.C.T. dell'Amministrazione regionale, sottoposta al c.d. "controllo analogo" da parte del Dipartimento re-gionale Bilancio e Tesoro ex art.33 comma 6 della legge reg. n.9/2015 e s.m.i.;
- Che l'art.192 del Dlgs n.50/2016, in un'ottica di maggiore apertura agli affidamenti in house (in linea con la normativa euro-comunitaria) è stato abrogato, a far data dal 1.7.2023, dall'art.7 del Dlgs n.36/2023, denominato "principio di auto-organizzazione amministrativa" che così dispone ai commi 1 e 2: "le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip spa e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti";
- Che le disposizioni di cui al citato art.7 non menzionano più la necessità di motivare le ragioni del "mancato ricorso al mercato" (come previsto dall'abrogato art. 192), ritenendo, di contro, "sufficientemente motivato" l'affidamento in house di "prestazioni strumentali" che dia conto dei soli "vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici" (avuto riguardo prevalentemente al profilo dell'economicità);
- Che le disposizioni di cui al citato art.7, più in generale, confermano le prescrizioni normative di cui all'art.78 della legge reg.n.6/2001, laddove il modello dell'in house providing (per la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali) viene già esposto quale modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, col quale, pertanto, non sarebbe configurabile alcun rapporto di "regola" ed "eccezione";
- Che in forza delle disposizioni di cui al citato art.7 "i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti";
- Che Sicilia Digitale, in forza dell'art.78 della l.reg. n.6/2001 e dell'art.23 della l. reg.5/2014,

è strumentale e strategica alla Regione Siciliana nello svolgimento delle pertinenti attività informatiche;

- che in data 22/06/2026, con nota prot. SIDI n. 2305/2026, la Società ha formalmente trasmesso l'offerta tecnico-economica;
- Che il corrispettivo per i servizi ammonta ad € 2.782,15 oltre IVA (al 22%), per complessivi € 3.394,22.

RITENUTA:

- la propria competenza in forza del succitato D.A. n.34 del 11/09/2025;

DETERMINA

- 1) Di stipulare il contratto per la fornitura dei servizi Web con la società Sicilia Digitale S.p.a.
- 2) Trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive e all'Ufficio regionale Speciale per la chiusura delle Liquidazioni;
- 3) Procedere alla pubblicazione della presente determina presso il sito web del Consorzio con allegato il contratto firmato dal Consorzio.

Il Commissario Liquidatore per LCA

Dr. Marco Mazzurco

Firmato digitalmente da:
Marco Mazzurco
Data: 30/07/2026 11:50:10